NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 6

Ordinamento del Fondo

Il Fondo istituito dall'articolo 1 della presente legge e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Presso la gestione del fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualita' delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1987, N.61

Versione in vigore dal 20 marzo 1987, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-6-ordinamento-del-fondo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it